



## **Regolamento Interno della Commissione Provinciale di Esame della Capacità**



**Legge Regionale 27 Luglio 2007, n.45  
“Norme in materia di imprenditore e  
imprenditrice agricoli e di impresa agricola”**

# **Regolamento interno di funzionamento della Commissione Provinciale per il riconoscimento, tramite esame, del requisito della capacità professionale di cui alla LRT 45/07.**

## Articolo 1

### Ambito

Il presente regolamento interno si applica nei confronti dei soggetti che richiedono di sostenere presso la Provincia di Arezzo l'esame per l'accertamento delle proprie conoscenze e competenze ai sensi e per gli effetti della LRT n. 45 del 27/07/2007 e del punto 1 dell'Allegato A al regolamento approvato con DPGRT n. 6/R del 18/02/2008. Il presente regolamento definisce altresì gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione di esame di cui al medesimo punto del regolamento.

## Articolo 2

### Norme generali

Gli esami si svolgono in seduta pubblica, ad esclusione del momento della valutazione, con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

## Articolo 3

Commissione d'esame per il riconoscimento della capacità professionale.

Presso la Provincia di Arezzo è istituita una Commissione preposta al riconoscimento tramite esame del requisito della capacità professionale per gli imprenditori agricoli professionali così composta:

- un funzionario della Provincia, con funzioni di Presidente;
- tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole o cooperative maggiormente rappresentate a livello regionale;
- un rappresentante dell'ordine degli agronomi e forestali o del collegio dei periti agrari o degli agrotecnici;

I componenti la Commissione d'esame, a meno di specifica diversa disposizione, durano in carica 5 anni dalla data del provvedimento di nomina e in caso di ingiustificata e ripetuta assenza possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa della Provincia di Arezzo.

Se durante il periodo di validità della Commissione i Commissari nominati vengono formalmente revocati dai soggetti che hanno titolo per la designazione, la Provincia provvede all'attivazione delle procedure di sostituzione

Il Dirigente del Servizio Agricoltura provvede all'individuazione del dipendente della Provincia di Arezzo incaricato delle funzioni di segreteria. Ai membri della Commissione non compete gettone di presenza.

#### Articolo 4

Cause di incompatibilità/conflitto di interessi con la funzione di membro della commissione.

In considerazione del fatto che indipendentemente dalla volontà dei membri della commissione potrebbero verificarsi tra gli stessi e i candidati situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi e sempre ove ricorrano i seguenti casi:

- a- partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porre in situazione di conflitto di interesse con i Candidati sottoposti alle prove;
- b- presenza di parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado fra i candidati, intendendo per questo titolari di imprese o rappresentanti legali, sottoposti alle prove;
- c- prestazione di attività professionale o di servizio direttamente rivolto a favore del candidato sottoposto alle prove;

i componenti la Commissione prima dell'avvio delle procedure di esame sottoscrivono esplicita dichiarazione in merito all'esistenza o meno di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con i candidati da esaminare e si astengono dal prendere parte ad ogni fase delle procedure di esame relative ai candidati con i quali si trovano in tale situazione.

#### Articolo 5

Richiesta riconoscimento capacità professionale tramite esame

I richiedenti il riconoscimento della capacità professionale tramite esame presentano istanza con le modalità previste dal sistema informatico dell'Organismo Pagatore ARTEA o, in mancanza, attraverso specifica domanda scritta alla Provincia di Arezzo con l'indicazione degli elementi riportati nella modulistica che sarà messa a disposizione anche nel sito web della Provincia di Arezzo.

## Articolo 6

### Validità delle sedute e votazione

La Commissione è legalmente costituita e può operare con la presenza di almeno il Presidente e due Commissari, prescindendo dai soggetti che li hanno designati. In caso di votazione e di parità tra i voti espressi prevale il voto del Presidente.

## Articolo 7

### Procedure per la convocazione dei candidati.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni 60 giorni su convocazione del Presidente, tenendo comunque conto del numero delle domande giacenti e delle eventuali scadenze e necessità. I candidati e i Commissari ordinariamente devono essere convocati con lettera raccomandata R/R almeno 12 giorni di calendario prima della data d'esame.

In caso di assenza giustificata il candidato sarà convocato per una sola volta e d'ufficio alla prima seduta della Commissione successiva, diversamente per essere nuovamente ammesso all'esame dovrà ripresentare specifica domanda. In caso di esito negativo il candidato per poter nuovamente sostenere l'esame dovrà presentare nuova domanda.

## Articolo 8

### Procedure d'esame

I candidati per sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità per la loro identificazione. I candidati vengono ammessi a sostenere la prova orale secondo l'ordine alfabetico risultante dall'elenco dei candidati convocati.

L'esame consiste in una prova orale, vertente su una parte generale e su una parte specifica, secondo quanto disposto al punto n. 1.2 dell'Allegato A al Regolamento di attuazione della LRT n.45/2007.

La parte generale verte in particolare sulla conoscenza del ruolo e delle responsabilità dell'imprenditore agricolo; delle attività ricomprese nell'articolo 2135 del Codice Civile; degli aspetti previdenziali e fiscali; della prevenzione e sicurezza sul lavoro in agricoltura; delle opportunità agevolative e contributive comunitarie, nazionali e regionali; del ruolo e delle funzioni dei diversi enti pubblici competenti in agricoltura.

La parte specifica è tecnica, per tipologia aziendale – ad es. vitivinicola, olivicola, zootecnica – eventualmente rilevabile dalla dichiarazione unica aziendale (DUA), ove presentata da parte dell'azienda, o dalla modulistica per la richiesta d'esame.

#### Articolo 9

##### Esito dell'esame

La verbalizzazione della procedura di esame è garantita dall'incaricato della segreteria e si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato.

Tutti gli atti relativi alla seduta di esame vengono sottoscritti da tutti i componenti della commissione presenti alla seduta e approvati con specifico provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura; dell'esito della prova sarà data comunicazione scritta a ciascun candidato.

#### Articolo 10

##### Riservatezza

I componenti della Commissione, il Presidente e il dipendente incaricato delle funzioni di segreteria, sono tenuti a mantenere riservatezza per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali gli stessi possono venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prove.